

NEWSLETTER LAVORO 02 – 2019

Novità previdenziali 2019

Di seguito si elencano le principali novità contenute nella legge di stabilità e nel successivo decreto del 17 gennaio 2019, novità particolarmente interessanti per chi volesse implementare riorganizzazioni o proposte d'accompagnamento all'uscita.

Si evidenzia che per alcune delle norme sotto descritte, la piena operatività è condizionata all'emanazione di circolari attuative e chiarimenti da parte dell'INPS.

"Quota 100"

Per tre anni, dal 2019 al 2021, si può andare in pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributi. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data e il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi della speranza di vita.

Gli iscritti a due o più gestioni previdenziali Inps, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare gratuitamente tali periodi assicurativi al fine di conseguire i requisiti contributivi richiesti.

La pensione in quota 100 non è però compatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nei limiti di euro 5.000,00 annui.

Pertanto, i pensionati "in quota 100" non potranno lavorare a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, fissati nel 2019 a 67 anni.

Alla pensione in quota 100 si applica il meccanismo delle finestre di ingresso trimestrali, in forza del quale la decorrenza del trattamento è posticipata di tre mesi rispetto all'acquisizione del diritto. Per coloro che al 31.12.2018 erano già in possesso dei requisiti, la prima finestra si apre dal 1 aprile 2019.

Desideriamo sottolineare che il testo del decreto non prevede alcuna penalizzazione nel calcolo dell'assegno, cui si continueranno ad applicare le regole di calcolo *pro tempore* vigenti (metodo retributivo, misto o contributivo a seconda della contribuzione posseduta al 31.12.1995).

Non vi sono, dunque, decurtazioni riservate alle pensioni in Quota 100 né passaggi di metodo di calcolo (come l'obbligo di opzione per il contributivo che si attiva con opzione donna).

Evidentemente, qualora l'assicurato proseguisse a contribuire, il montante contributivo continuerebbe a crescere restituendo una pensione più alta, ma non si può parlare di una penalizzazione in senso stretto.

Pensione anticipata senza adeguamento alle aspettative di vita

Per il triennio 2019 – 2020 -2021, viene disposto il blocco dell'adeguamento dei requisiti pensionistici alle aspettative di vita. Potranno dunque accedere alla pensione indipendentemente dall'età anagrafica, gli uomini con 42 anni e dieci mesi di contribuzione e le donne con 41 anni e dieci mesi. Viene, però, introdotta una finestra trimestrale fra maturazione del diritto e decorrenza della pensione.

Opzione Donna

Ampliata la platea alle lavoratrici nate nel 1959 e 1960. Le lavoratrici dipendenti che entro l'anno 2018 abbiano maturato almeno 35 anni di contribuzione effettiva ed un'età di 58 anni (59 anni se sono lavoratrici autonome), possono accedere alla ex pensione di anzianità (ora pensione anticipata), all'ulteriore condizione che scelgano l'opzione per il sistema contributivo, ossia che autorizzino il calcolo dell'importo pensionistico con le regole del sistema contributivo rispetto al sistema retributivo o misto. Dopo il raggiungimento dei requisiti bisogna attendere la finestra di 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) per la percezione materiale della rendita pensionistica.

Ciò comporta, in carriere con retribuzioni che registrino un incremento spiccato negli ultimi anni, una penalizzazione rispetto alle caratteristiche di calcolo del metodo retributivo o misto. Il decremento viene stimato in un *range* tra il 20% e il 40%, con alcune eccezioni (retribuzioni considerevolmente alte e costanti nel tempo) in cui il metodo contributivo può risultare più conveniente rispetto a quello retributivo.

Lavoratori precoci

Anche per il caso dei lavoratori c.d. "precoci", ovvero lavoratori con almeno 1 anno di contribuzione prima del compimento dei 19 anni che versano in condizioni particolari (disoccupazione, ridotta capacità lavorativa, *caregiver*, addetti a lavori usuranti etc.) i requisiti pensionistici restano fissati a 41 anni di contributi e non vengono dunque portati a 41 anni e cinque mesi, come precedentemente previsto.

Gli adeguamenti alle aspettative di vita rimarranno bloccati fino al 2026, mentre viene introdotta una finestra trimestrale a decorrere dal compimento dei requisiti per la messa in pagamento della pensione.

Ape sociale

Proroga per tutto il 2019 dell'anticipo previdenziale riservato a lavoratori che appartengono a una delle quattro categorie previste:

- Disoccupati
- Caregiver
- Lavoratori con disabilità almeno al 74%
- Addetti a mansioni gravose.

Per ottenere l'indennità è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:

- Almeno 63 anni di età
- Almeno 30 anni di anzianità contributiva. Solo per i lavoratori che svolgono attività difficoltose o rischiose l'anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni
- Maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi
- Non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L'accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di qualunque attività lavorativa anche autonoma. Dal 29 gennaio 2019, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell'APE sociale i soggetti che, nel corso dell'anno 2019, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge di stabilità 2017.

Possono altresì presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda in precedenza.

Riscatto di laurea agevolato

Il Decreto 4/2019 ha introdotto un'importante novità per chi intende riscattare gli anni di studio universitario (e di dottorato di ricerca, se non coperto da contribuzione), il c.d. "riscatto light" riservato esclusivamente agli under 45 che potranno riscattare gli anni di corso a decorrere dal 1996 versando il 30% del minimale annuo per artigiani e commercianti (quindi con un onere di circa 5.200 euro).

Il Decreto è in discussione in questi giorni al Senato e probabilmente tale opportunità verrà estesa agli under 50. Occorre inoltre tenere presente che:

- Il numero massimo di anni riscattabile è di 5;
- Possono essere riscattati solo gli anni di corso legale (non gli anni fuori corso) e solo quelli che si pongono dopo l'1.1.1996;
- Il riscatto light deve essere pubblicato in Gazzetta e deve affrontare l'esame delle camere per cui potrebbe essere modificato;
- Il costo del riscatto è rateizzabile in un massimo di 10 anni senza interessi e rappresenta un onere deducibile negli anni di imposta in cui viene sostenuto.
- Il riscatto agevolato aumenterà anche il montante contributivo e quindi l'ammontare della futura pensione del lavoratore.

"Pace contributiva"

Grazie a questa misura prevista dal Decreto 4/2019, viene introdotta la possibilità di colmare i buchi contributivi presenti nella propria carriera, cioè quei periodi non coperti da contribuzione presso nessun ente.

Si tratta di una misura sperimentale in vigore per il triennio 2019-2021, riservata ai lavoratori dipendenti e autonomi, senza alcun limite anagrafico, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, cui è data la facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi privi di contribuzione ricompresi tra la data del primo e quello dell'ultimo contributo accreditato in una delle gestioni INPS, con un massimo di 5 anni. Non occorre che in quel periodo il lavoratore abbia lavorato o conseguito un titolo di studio ma semplicemente che non vi sia stato un obbligo, anche inevaso, di contribuzione.

Il costo del riscatto è calcolato con il metodo tradizionale del regime contributivo, ovvero, applicando l'aliquota IVS vigente (fra il 33% e il 34%) all'imponibile previdenziale maturato nelle ultime 52 settimane lavorate antecedenti la richiesta. L'onere può essere rateizzato in 5 anni senza interessi, con rate minime mensili da 30 euro. La norma specifica che costituisce un onere detraibile al 50%, spalmabile su 5 anni di imposta (da quello di pagamento dell'onere al quadriennio successivo).

Lo Studio resta a disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti necessari.